# REGOLAMENTO (CEE) N. 672/71 DEL CONSIGLIO

## del 30 marzo 1971

## che fissa i prezzi d'orientamento validi, per i vitelli e i bovini adulti, per la campagna di commercializzazione 1971/1972 e il prezzo d'orientamento valido, per i bovini adulti, per la campagna di commercializzazione 1972/1973

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (3),

considerando che, nel fissare i prezzi d'orientamento per i vitelli e i bovini adulti, occorre tener conto degli obiettivi della politica agraria comune e del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale ; che la politica agraria comune ha in particolare lo scopo di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori ;

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 805/68 prevede che il Consiglio fissi un prezzo d'orientamento per i vitelli e un prezzo d'orientamento per i bovini adulti ; che tali prezzi devono essere fissati tenendo conto in particolare delle prospettive di sviluppo della produzione e del consumo di carni bovine, della situazione del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, nonché dell'esperienza acquisita ;

considerando che il livello dei prezzi d'orientamento validi per la campagna di commercializzazione 1970/1971 ha consentito uno sviluppo favorevole della produzione e del consumo di carni bovine ; che, data la situazione del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, è necessario fare in modo che tale sviluppo possa continuare ; che a tal fine è opportuno fissare i prezzi d'orientamento a un livello sufficientemente remunerativo per i produttori ;

considerando che, per tener conto delle condizioni specifiche della produzione di carni bovine e dell'incoraggiamento che dev'essere dato a tale produzione, è opportuno rendere noto fin d'ora il livello del prezzo d'orientamento per i bovini adulti per la campagna di commercializzazione 1972/1973,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prezzi d'orientamento validi per la campagna di commercializzazione 1971/1972 sono fissati ai livelli seguenti :

| | *UC/100 kg di peso vivo* |
|---|---|
| Vitelli | 94,25 |
| Bovini adulti | 72,00 |

*Articolo 2*

Il prezzo d'orientamento per i bovini adulti, valido per la campagna di commercializzazione 1972/1973, è fissato a 75,00 unità di conto per 100 kg di peso vivo.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 5 aprile 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 marzo 1971.

*Per il Consiglio*
*Il Presidente*
M. SCHUMANN

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 143 del 1°. 7. 1970, pag. 1.
(3) GU n. C 30 del 31. 3. 1971, pag. 5.